

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Maggio 2014

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 5 maggio 2014, n. 13 – Pres. G. Giovannini, est. M. Branca

Giurisdizione – credito e risparmio

Atto amministrativo

Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di impugnazione di un atto con cui una giunta regionale – avendo ravvisato la violazione da parte degli istituti bancari degli obblighi di corretta e completa informazione - annulli d'ufficio una sua precedente deliberazione, che aveva autorizzato negoziazione ed alla stipula di contratti di derivati c.d. swaps (nella specie, l'Adunanza Plenaria ha rilevato che l'originaria autorizzazione regionale aveva demandato al responsabile del procedimento il proseguimento delle trattative e la successiva negoziazione).

Affinché un atto amministrativo sia qualificabile come atto prodromico alla stipula di un contratto e dunque sottoposto al potere di autotutela, occorre che esso abbia effettivamente deciso che abbia luogo la successiva stipula, il che va escluso quando l'atto abbia unicamente consentito l'attivazione di trattative e l'eventuale stipula di un contratto, nel caso in cui esso fosse risultato conveniente.

[Link al testo della sentenza](#)